

Mario Infelise

## A proposito di *Imprimatur*. Una controversia giurisdizionale di fine '600 tra Venezia e Roma

in *Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, il Cardo, 1992, pp. 287-299

Forse troppo estensivamente la formula *imprimatur* viene correntemente assunta come sinonimo di licenza di stampa. Si tratta però, per lo meno dalla fine del '500 al '700, di un uso improprio; le vicende e le discussioni legate ad una controversia sorta tra repubblica di Venezia e Sede apostolica alla fine del XVII secolo, negli anni dei pontificati di Alessandro VIII e di Innocenzo XII, tendono ad evidenziare che per *imprimatur* debba intendersi solo l'autorizzazione ecclesiastica.

Come è noto, in linea di principio, i rapporti tra Stato e Chiesa in questioni di stampa erano stati regolati da un concordato stipulato nel 1596, poco dopo la promulgazione dell'indice clementino. Nel 1622, inoltre, un decreto del Senato aveva riassunto i cardini della normativa veneziana sul rilascio delle licenze di stampa: "viene espressamente proibito... di poter stampare, se prima, oltre alla fede dell'inquisitore..., non si habbia parimente quella del secretario del medesimo Consiglio a ciò deputato et la licentia sottoscritta da almeno due delli Refformatori dello Studio di Padoa col mandato dei Capi del Consiglio de' X"<sup>1</sup>. Appare dunque evidente come la funzione dell'inquisitore del Santo Uffizio non fosse quella di concedere la licenza, ma di rilasciare una "fede", un attestato della consonanza del libro alla religione cattolica. La Chiesa tuttavia non si rassegnò ad un ruolo marginale, del tutto diverso da quello che le era riconosciuto presso le altre corti italiane. Nel corso del '600 tuttavia la vigilanza veneziana in tali questioni si affievolì. Negli anni '20 e '30 scomparvero i grandi protagonisti degli scontri degli anni dell'Interdetto, mentre nuovi gravi problemi economici, politici e militari dovevano essere affrontati. Furono soprattutto le vicende legate all'andamento della guerra di Candia a determinare nel corso degli anni '50, la riammissione dei gesuiti nello stato e l'allentamento della sensibilità giurisdizionale<sup>2</sup>. Non fu quindi un caso se nel 1656 i Riformatori dello Studio di

\* Abbreviazioni adottate: A.S.V. = Archivio di Stato di Venezia; A.S. Vat. = Archivio Segreto Vaticano.

<sup>1</sup> Sul concordato del 1596 P. F. GRENDLER, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Roma, il Veltro, pp. 373-8. Il testo compare spesso nelle raccolte delle opere sarpiane uscite tra fine '600 e '700. Si veda ad esempio P. SARPI, *Opere*, Helmstat, Jacopo Mulleri, s. d. [ma Venezia, Domenico Lovisa, 1720], pp. 450-82. Per il decreto del 17 settembre 1622 cfr. H.F. BROWN, *The Venetian Printing Press*, London, Nimmo, 1891, p. 225.

<sup>2</sup> Sulle trattative per il ritorno dei Gesuiti nella Repubblica G. SIGNOROTTO, *Il "partito" filogesuitico tra Venezia, Milano e Roma*, in corso di stampa negli atti del Convegno *I Gesuiti e Venezia*, 1990.

Padova finirono implicitamente col riconoscere all'inquisitore del Santo Uffizio la facoltà di rilasciare licenze di stampa, tramite una terminazione che ordinava agli stampatori di imporre su ogni libro "così la licenza di detti eccellentissimi riformatori, come quella del padre inquisitor generale perché sempre possa conoscersi se quel libro sarà stato stampato con la dovuta permissione". In altre parole, la "fede" inquisitoriale, che sino allora era preliminare alla concessione dell'autorizzazione alla stampa, diveniva "licenza" e posta sullo stesso piano del permesso formale dei Riformatori dello Studio di Padova, contraddicendo tutta la legislazione precedente sulla questione<sup>3</sup>. Non è chiaro cosa spinse i Riformatori a modificare disposizioni che erano a cardine della normativa veneziana sulla stampa. Se fu, come disse un senatore nel 1695, "un importassimo sbaglio", e come tale involontario, determinato tutt'al più da un minore interesse verso le prerogative giurisdizionali garantite dal concordato del 1596<sup>4</sup>, o se fu la situazione complessiva ad indurre ad accondiscendere alle pressioni inquisitoriali, come in altri aspetti delle relazioni tra Stato e Chiesa. E' del resto certo che i Riformatori che deliberarono sulla questione non erano ignari delle conseguenze che una simile decisione avrebbe comportato, dal momento che almeno uno di loro aveva maturato esperienza nei rapporti con l'Inquisizione nella carica di savio all'Eresia<sup>5</sup>. Il fatto stesso che il cedimento avvenne proprio nei mesi in cui si stavano portando a termine le trattative per la riammissione nello stato dei gesuiti induce a ritenere che la circostanza non sia stata casuale.

A questo primo cedimento ne seguirono diversi altri. Sulla scia della terminazione dei Riformatori, l'inquisitore, senza apparentemente trovare opposizione alcuna, aveva avuto modo di rafforzare il proprio potere di controllo. Il 23 novembre 1660 il Santo Uffizio di Venezia, convocato con l'assistenza del savio procuratore Contarini, aveva intimato allo stampatore Stefano Curti, priore dell'arte, di ricordare ai suoi confratelli di stampare sui libri la licenza dei Riformatori e quella del inquisitore. Ancora più esplicito era stato un altro decreto del Santo Uffizio del 23 giugno 1682, quando era stato convocato il priore Conzatti al quale si era raccomandato il rigoroso rispetto della terminazione del 1656 e che quindi "in quolibet libro expresse imprimere debeant, ultra licentiam dictorum reformatorum, etiam licentiam seu imprimatur r.mi patris inquisitoris generalis".

<sup>3</sup> Una copia a stampa della terminazione del 4 febbraio 1655 m.v. allegata al decreto del Senato del 1 settembre 1688 in A.S.V., *Senato. Deliberazioni expulsis*, filza 8. E' stata pubblicata in BROWN, *op. cit.*, pp. 230-1.

<sup>4</sup> A.S.V., *Inquisitori di Stato*, busta 924.

<sup>5</sup> Erano Riformatori dello Studio di Padova nel febbraio 1655 m.v. Andrea Pisani, Zuanne Donà e Nicolò Capello. Il Pisani era stato negli anni immediatamente precedenti savio all'Eresia. A.S.V., *Segretario alle voci*. Elezioni del Senato, reg. 17, cc. 38v, 69v.

In questa occasione l'inquisitore, il domenicano di Brescia Giovanni Tommaso Rovetta, spiegando le ragioni del decreto, si era anche soffermato sull'uso della formula *imprimatur*, di fronte ad una certa perplessità manifestata da alcuni senatori. A suo dire, il ruolo del padre inquisitore non poteva limitarsi al semplice rilascio di una "fede", una sorta di parere di cui si poteva anche non tenere conto; suo dovere era bensì quello di far da giudice per quanto concerneva la santa fede. Tale impostazione era del resto confermata dai due decreti del Santo Uffizio emanati sempre con l'assistenza dei Savi all'Eresia. "Né deve dar ombra alla pubblica autorità quel termine *imprimatur*... poiché con detto termine non si pretende dall'inquisitore alcun comando, essendo in arbitrio dell'autore del libro et dello stampatore il stamparlo o non stamparlo, anzi concesso l'*imprimatur* dall'inquisitore, se li... Riformatori non ne concedono la di loro licenza, dell'*imprimatur* non ha alcun effetto". Tale formula era usata semplicemente per la "brevità" da tempi immemorabili, sia a Venezia che altrove<sup>6</sup>.

In quegli anni, presumibilmente nello stesso 1682, persino uno dei consultori *in iure* in carica, finì con l'avallare una posizione del genere, del tutto in contrasto con la tradizione giurisdizionale veneta. "Né si può dire — sostenne il p. Bortoletti — che nella licenza de' sig. Riformatori venendo insinuata la fede dell'inquisitore questo basti, poiché altro è fede et altro è licenza di stampare il libro. Il sacro Concilio di Trento ordina che ne' libri si stampi la licenza dell'inquisitore et l'istesso comanda la suddetta terminazione dei Riformatori". Non doveva poi turbare la Repubblica "quel termine *imprimatur*" per le medesime ragioni già avanzate dal p. Rovetta, non ritenute minimamente in contrasto con la legislazione veneziana<sup>7</sup>.

Pochi anni dopo tuttavia le perplessità veneziane contro un simile operato divennero molto più esplicite. La reazione ebbe inizio nell'agosto del 1688, quando i Riformatori dello Studio di Padova Silvestro Valier, Girolamo Ascanio Giustinian e Ferigo Marcello furono incaricati dal Senato di riferire sui concordati con Roma in proposito di stampa e sull'uso dell'*imprimatur* da parte del padre inquisitore<sup>8</sup>. Il 28 agosto i Riformatori presentarono le loro osservazioni, lamentando l'inosservanza delle norme concordatarie del 1596, causata dalla terminazione del 4 febbraio 1656 che ne vanificava gli effetti. Definire "licenza" la "fede" dell'inquisitore, come avveniva nella terminazione, determinava

<sup>6</sup> A.S.V., *Senato. Deliberazioni expulsis*, filza 8, documenti allegati al decreto del 1 settembre 1688.

<sup>7</sup> Si veda il consulto del p. Bortoletti in A.S.V., *Consultori in iure*, filza 127, c. 48. Il consulto è senza data, ma è probabilmente attribuibile al 1682. Sul Bortoletti, unico caso di consultore domenicano, A. BARZAZI, *I consultori*, in *Storia della cultura veneta*, V/II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, p. 191. Su di lui si vedano anche le osservazioni di G. SIGNOROTTO, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 155-7.

<sup>8</sup> A.S.V., *Senato. Deliberazioni expulsis*, filza 8.

l'equivoco, per porre fine al quale da quattro mesi si era proibito a tipografi e librai di stampare l'*imprimatur*. A questa decisione si era ovviamente opposto l'inquisitore che aveva ribadito la tradizionale impostazione del Santo Uffizio. Su ogni libro — a suo dire — dovevano quindi essere presenti le due licenze<sup>9</sup>.

Non furono di questo parere i consultori Giovanni Maria Bertolli e f. Celso Viccioni, interpellati sulla questione, i quali sostennero che l'inquisitore aveva titolo nell'"approvare" i libri in stampa, ritenendo "la sua approvazione... un puro esame o ricognizione de' medesimi libri". Il suo intervento tuttavia non poteva configurarsi come "una vera specie di licenza, permissione positiva, che [i libri] si stampino". Non era pertanto lecito porre al libro in esame "la licenza sua propria", oltre tutto definita col termine *imprimatur*. Sull'uso di questa formula i consultori si soffermavano ampiamente. Non era accettabile l'osservazione che *imprimatur* non implicasse un "senso di comando" e che l'autorità pubblica non ne ricevesse pregiudizio. Dopo aver ripreso le tesi sarpiane "sopra l'ufficio dell'Inquisizione" a Venezia, si ribadiva che nella Repubblica l'inquisitore aveva autorità in materia di libri solo per questioni di eresia e religione e che le sue competenze erano rigidamente regolate dal concordato del 1596, che forniva l'unico complesso di norme atto a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa in questioni di stampa nell'intero dominio veneto, dato che i decreti conciliari e le costituzioni pontificie che ordinavano l'impressione della approvazione dell'inquisitore su ogni stampato non erano accettati nella Repubblica. Nel suo ufficio quindi l'inquisitore agiva per "delegazione speciale del serenissimo prencipe" e del Senato solo per questioni di religione. Tanto è vero che per gli altri aspetti esisteva la "fede" del segretario dei Riformatori. Non aveva dunque alcun valore la sua pretesa di "essere stato costituito dalla sede apostolica, non tanto per riveder i libri, quanto per essercitar la propria autorità sopra le stampe, massime per quello concerne la religione", poiché la sua figura era differente da quella dei "puri revisori", ai quali non spettava la facoltà di proibire. Non si negava peraltro che esistessero disposizioni di metà Seicento in contraddizione con il concordato. La terminazione del 1656 e i decreti del Santo Uffizio del 1660 e del 1682, regolarmente promulgati, andavano effettivamente in questo senso. Come ciò fosse stato possibile i consultori "confessavano" "sinceramente di non saperlo", a meno che, in "vigore di qualche artificiosa insinuazione", i Riformatori nel 1656 e i savi Contarini nel 1660 e Morosini nel 1682 "habbino preso... la licenza dell'inquisitore per l'ordinaria sua fede o approvazione che dir si voglia, come l'approvazione si piglia bene spesso per la licenza". In conclusione doveva apparire chiaro che nei libri "non ripugnanti la religione" l'intervento dell'inquisitore non poteva andar al

<sup>9</sup> *Ibidem*.

di là del rilascio del suo parere. L'*imprimatur* in ogni caso non era da tollerarsi senza pubblico pregiudizio.

Il parere dei Consultori era nel complesso moderato, sia rispetto alle tesi sarpiane dell'inizio del secolo che alle decisioni che verranno prese nel corso degli anni '60 del Settecento, nel tentativo di limitare più drasticamente la capacità di intervento del padre inquisitore. Era in ogni caso significativa una presa di posizione che tendeva ad invertire l'acquiescenza alle richieste romane degli anni della guerra di Candia<sup>10</sup>.

Sulla base di tali osservazioni il 1° settembre 1688 il Senato, *expulsis papalisticis*, approvò un decreto in cui si ribadiva l'obbligo del rispetto delle norme concordatarie. Ferma restando la necessità di tutelare gli interessi della religione cattolica, ma denunciando gli "abusi" illegittimamente introdotti dal 1656, si precisava che nella licenza rilasciata dai Riformatori doveva essere ricordata la "fede" del padre inquisitore. Ma niente di più<sup>11</sup>.

Il provvedimento non faceva altro che ripristinare la situazione com'era prima della terminazione del 1656. Ciononostante determinò una vivace reazione romana, nel momento in cui la salita al soglio pontificio di Alessandro VIII, il veneziano Pietro Ottoboni, aveva vivacemente rianimato l'opera repressiva dell'Inquisizione<sup>12</sup>. La prima drastica misura fu presa dall'inquisitore Rovetta che sospese del tutto la sua attività di censore provocando un improvviso e drammatico blocco dell'attività editoriale lagunare<sup>13</sup>. Seguì una controversia tra Sede apostolica e Repubblica protrattasi per sette anni<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> La consulta di f. Celso e di Giovanni Maria Bertolli è *ibidem*. Una minuta è in A.S.V., *Consultori in iure*, filza 83, c. 288.

<sup>11</sup> A.S.V., *Senato. Deliberazioni expulsis*, filza 8, decreto 1 settembre 1688.

<sup>12</sup> Sulla politica dell'Inquisizione nella seconda metà del '600 SIGNOROTTO, *Inquisitori...*, pp. 305-321; A. MENNITI IPPOLITO, *L'eresia di Santa Pelagia. Pietro Ottoboni e la politica del Santo Uffizio*, "Rivista di Storia e Letteratura Religiosa", XXVI (1990), pp. 298-305. Su Pietro Ottoboni tra Roma e Venezia A. MENNITI IPPOLITO, *Ecclesiastici veneti, tra Venezia e Roma*, in *Venezia e la Roma dei papi*, Milano, Electa, 1987, pp. 209-234.

<sup>13</sup> Difficile valutare a pieno i danni che derivarono dal rifiuto dell'inquisitore di rilasciare le proprie fedie all'editoria veneziana, in quegli anni in piena ripresa dopo la crisi di metà Seicento. Un sommario esame delle licenze rilasciate tra 1688 e 1695 proverebbe in effetti una certa diminuzione dei titoli autorizzati. Di certo tuttavia il blocco non fu totale. Le fedie di stampa di quegli anni furono in gran parte sottoscritte la revisore Bortoletti, contemporaneamente consultore *in iure*. Ma anche altri consultori, come il p. Valsecchi e fra' Celso, effettuarono qualche revisione. Le fedie sono in A.S.V., *Riformatori dello Studio di Padova*, filze 288-9.

<sup>14</sup> Un accenno a tale vicenda in V. SANDI, *Principi di storia civile della repubblica di Venezia*, IV/I, Venezia, Coletti, 1772, pp. 276-7. Il Sandi, tuttavia, attribuisce la responsabilità dell'introduzione della formula dell'*imprimatur* all'inquisitore, tacendo del tutto sulla terminazione dei Riformatori del 1656.

Nel corso dell'estate del 1690, a seguito delle allarmate sollecitazioni della congregazione del Santo Uffizio<sup>15</sup>, fu il papa in persona a prendere l'iniziativa, lamentandosi del decreto con l'ambasciatore veneto a Roma Giovanni Lando. Ammettendo di non sapere "cosa fossero questi concordati", al pontefice "pareva strano che si volesse interpretare essi concordati qualunque si siano diversamente da quello gl'hanno interpretati quei medesimi che vivevano quando si fecero e tutti gli altri per un secolo intiero". Lasciando trapelare un certo fastidio di doversi occupare di "così piccoli affari" di cui stentava a comprendere le reali motivazioni, il pontefice chiedeva che gli venissero esposti "quali disordini siano nati et quali gelosie possano prendersi nel lasciar correre la parola dell'*imprimatur* com'è corso lo stile di 100 anni", tanto più che non gli risultava fosse "nato mai disordine et ne meno può addursi alcun disordine che possi nascere"<sup>16</sup>.

Nei mesi seguenti a Roma fu incaricato di occuparsi della questione, assieme all'ambasciatore Lando, il monsignor Lorenzo Bernini, il quale alla fine di ottobre consegnò un'elaborata scrittura che riassumeva le posizioni romane sulla questione, riaffermando l'appoggio al padre inquisitore di Venezia<sup>17</sup>.

Le ragioni romane si facevano risalire al Concilio Laterano del 1515, durante il quale era stato disposto che "niuno ardisse imprimere libro o scrittura alcuna senza la precedente approvazione del vescovo o suo deputato e dell'inquisitore che dovessero di propria mano sottoscrivere"<sup>18</sup>. All'epoca tale disposizione era stata accolta dalla Repubblica. Perciò dal 1516 "si trovano" libri che portano impressa la licenza dell'inquisitore e quella dei Capi del Consiglio dei X, "con farsi in questa special mentione della licenza prima data dal patriarca e dall'inquisitore". Queste disposizioni erano state meglio precisate nelle istruzioni dell'indice clementino del 1596. Poiché tuttavia tali regole contenevano "alcuni capi che sembravano di difficile osservanza" nello stato veneto, il papa Clemente VIII aveva dato mandato al patriarca, al nunzio Graziani e all'inquisitore di "dichiarare e moderare alcuni d'essi capi". Fornendo una interpretazione del tutto riduttiva del concordato e delle discussioni attorno ad esso, la scrittura pontificia tendeva accreditare che nel 1596 l'*instructio clementina* era stata adattata alla situazione veneta non cedendo su nessuno degli aspetti qualificanti del nuovo indice. Per avvalorare tale tesi si sosteneva infatti che erano state inserite "nella suddetta dichiarazione parole espressamente pre-

<sup>15</sup> A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 353, c. 24, 8 luglio 1690, lettera del Nunzio alla congregazione del Santo Uffizio.

<sup>16</sup> A.S.V., *Senato Dispacci. Expulsis*, filza 1, dispacci da Roma di Giovanni Lando, 22 luglio, 26 agosto, 2 e 9 settembre 1690.

<sup>17</sup> *Ibidem.* allegata al dispaccio del 28 ottobre 1690.

<sup>18</sup> Fu durante la sessione X del 2 maggio 1515. Cfr. F.A. ZACCARIA, *Storia polemica della proibizione de' libri*, Roma 1771.

servative di detto antico possesso”, laddove al paragrafo 4 si leggeva che “nello stampar de’ libri s’imprima a tergo del primo foglio la licenza solita del magistrato nella quale siano espressi li nomi di quelli che haveranno revisto et approvato detti libri, come è disposto per le leggi”. Da tale affermazione sarebbe derivata la pretesa della Repubblica che la concessione della licenza spettasse unicamente ai suoi organi e non anche a quelli ecclesiastici. Ma poiché in tale articolo si parlava di “licenza solita” — a detta del Bernini — doveva essere evidente che non esisteva nessuna “facoltà nuova e derogante alle ragioni tanto fondate de’ vescovi e dell’inquisitore onde, se la *licenza solita* era per prima consecutiva a quella de’ vescovi et inquisitore, tale appunto rimaneva”, lasciando solo la facoltà “al pubblico d’aggiungervi la licenza per quello potesse concernere il buon governo politico”. L’interpretazione che dunque la Repubblica proponeva non era accettabile; se in passato talvolta era stata accreditata, era solo perché era mancata una rigorosa vigilanza. Del resto — proseguiva la scrittura pontificia — “tanti sono i libri ne’ quali non v’è menzione di licenza alcuna, né ecclesiastica, né secolare, e non pertanto s’ammetterà che questi esempi abusivi e derivanti da un assurdo operino diminuzione di ragione o detrimento di possesso”. I tanto discussi provvedimenti di metà Seicento non deviavano, dunque, come si voleva fare apparire, dalla linea già tracciata, ma ripristinavano una legalità abbandonata<sup>19</sup>. Aberrante era però ritenere il ruolo dell’inquisitore limitato a fornire una semplice dichiarazione d’ortodossia del libro. La sua funzione doveva avere pari dignità con quella dell’autorità laica.

Nelle settimane successive il monsignor Bernini tornò nuovamente sulla questione con l’ambasciatore Lando, presentandogli ulteriori documenti che avrebbero dovuto avvalorare la tesi pontificia. Tra le altre cose affermava che nei libri stampati in Terraferma dopo il concordato vi era sempre l’*imprimatur*, formula, del resto, usata anche a Venezia sugli originali manoscritti rivisti dall’inquisitore. Aggiungeva inoltre che se raramente l’*imprimatur* era apparso stampato prima del 1656, sino allora neppure la licenza dei Riformatori vi compariva in più del 2% delle edizioni pubblicate<sup>20</sup>.

Alla scrittura pontificia replicò punto per punto il consultore f. Celso. La legislazione in materia di stampa della repubblica di Venezia non era in contraddizione con quanto

<sup>19</sup> Nella scrittura si accennava anche al decreto del Senato del 24 settembre 1653 al cui punto 4 si disponeva che si “possino ancora ristampare senza altra fede dell’inquisitore li libri stampati nelle città dello stato nostro, perché di già saranno stati veduti e *licenziati* dall’inquisitore”. Tale decreto è in A.S.V., *Senato Terra*, filza 593; pubblicato in BROWN, *op. cit.*, pp. 227-30.

<sup>20</sup> A.S.V., *Senato Dispacci. Expulsis*, filza 1, dispaccio 4 novembre 1690. Nella scrittura del monsignor Bernini era anche fornita una lista di edizioni recenti uscite con l’*imprimatur* dell’Inquisizione. Paul Grendler, su un campione di 23 libri veneziani apparsi tra 1597 e 1606, ha rinvenuto l’*imprimatur* in cinque casi. GRENDLER, *op. cit.*, p. 390.

decretato dal Concilio Laterano, poiché la repubblica riconosceva un ruolo di rilievo al padre inquisitore. La stessa parte del 1° settembre 1688 non glielo negava. Non doveva tuttavia confondersi “l’haver ad approvarsi libri col voler dar la licenza di stamparli”. “Le stampe — sosteneva f. Celso — sono state inventate per maggior comodo et utile della società humana. Perciò quel solo deve essere padrone assoluto che soprintende al governo politico e civile”. Sino a che l’intervento ecclesiastico limita la propria azione alla lotta contro l’eresia non v’è nessuna obiezione, “ma che pretendino doppo d’haver essaminate queste materie e giudicate in niun modo diretto o indiretto repugnanti alla santa fede cattolica non possino esser date alla stampa senza loro licenza, questo è un ecceder i limiti del proprio officio ed un metter la falce, come suol dirsi, nella messe aliena”. Si negava d’altra parte che sin dal 1516 fosse invalsa la pratica di inserire nel libro la licenza inquisitoriale. La presenza di qualche sporadico esempio non era riconosciuta significativa “poiché non dicitur natus qui statim est mortuus”. Quanto poi al ritenere che nel concordato “licenza solita” stesse a significare “nella forma che antecedentemente si praticava”, cioè con la licenza dell’inquisitore”, fra Celso dichiarava che il padre inquisitore era incorso in “nuovi considerabili errori”. La sua funzione era esclusivamente “negativa”, poteva proibire, ma non autorizzare. Ciononpertanto la sua dignità era da considerare pari a quella di qualsiasi altro revisore di libri, in quanto egli era “vero giudice de’ medesimi acciò stampati o da stamparsi non gli permetta se non sono conformi o non contrari alla nostra santa fede cattolica”<sup>21</sup>.

Nel gennaio successivo la questione tornò nelle mani del pontefice, il quale, ribadendo quando già esposto dal Bernini al Lando, sembrava dare alla questione più importanza che in passato. Alessandro VIII pregava tuttavia il Senato “a non voler far novità sotto il suo pontificato”, essendo sospettato da vari cardinali della congregazione del Santo Uffizio di essere troppo sensibile alle ragioni veneziane. Il Lando, in mancanza di istruzioni specifiche da Venezia, tentava di prendere tempo, ribadendo che il concordato era chiaro e non avrebbe dovuto prestarsi ad equivoci. Per conto suo aveva effettuato una ricerca nelle librerie romane sulle edizioni della terraferma veneta ed aveva effettivamente riscontrato la costante presenza dell’*imprimatur*. Di fronte all’imbarazzo che la constatazione personale gli aveva provocato, se l’era cavata spiegando che “non si stampano in terraferma se non bagatelle di poca considerazione, ma che la miniera delle stampe è in Venezia”<sup>22</sup>.

Nel frattempo a Venezia il nunzio, mons. Giuseppe Archinto, su disposizione della congregazione del Santo Uffizio, si dava da fare perché alla questione fosse posta fine<sup>23</sup>. La

<sup>21</sup> A.S.V., *Consultori in iure*, filza 83, c. 365; altra copia in filza 82 cc. 663-70 in data 20 aprile 1690.

<sup>22</sup> A.S.V., *Senato Dispacci. Expulsis*, filza 1, dispaccio 6 gennaio 1690 m.v.

<sup>23</sup> A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 353, c. 56, lettera 5 gennaio 1691.

morte di Alessandro VIII, avvenuta il 1° febbraio 1691, lasciò tuttavia la questione in sospeso sino all'elezione al soglio pontificio del cardinale Antonio Pignatelli col nome di Innocenzo XII. A Venezia intanto preoccupazioni suscitavano le proteste dell'arte della stampa, gravemente danneggiata dal blocco delle licenze determinato dalla sospensione dell'attività dell'inquisitore, a causa della quale vari libri che dovevano essere stampati a Venezia erano passati all'estero e molti lavoratori erano stati costretti ad emigrare<sup>24</sup>.

Nel mese di novembre, il nuovo ambasciatore a Roma Domenico Contarini comunicò al Senato d'aver saputo dal cardinal Spada che l'assessore del Santo Uffizio Bernini aveva avuto ordine di tornare sulla questione. Secondo il cardinale era possibile sostituire la formula *imprimatur* con *licentiatus*, “parendo che quella influisca qualche sorta di comando”. Per l'ambasciatore la novità non era significativa poiché il compito di autorizzare la stampa spettava unicamente al magistrato secolare; si dichiarò comunque disposto a sentire ciò che l'assessore aveva da dirgli<sup>25</sup>. Qualche giorno dopo il Contarini riferì di un colloquio avuto col pontefice, il quale aveva diversi motivi di lamentela con la Repubblica a proposito del funzionamento dei tribunali del Santo Uffizio nelle città della terraferma. Per finire Innocenzo XII era tornato sull'*imprimatur* riaffermando le sue solite ragioni. Altrettanto consueta fu la replica dell'ambasciatore sulla tradizionale cura del Senato veneto ad impedire la diffusione dell'eresia e sulla indisponibilità a rivedere le “stabilite conventioni” e “li concordati che dispongono in tale materia”. Il papa annunciò comunque un nuovo memoriale del mons. Bernini su tutti i punti controversi da inviare al Senato. Il giorno dopo infatti l'assessore del Santo Uffizio consegnò la scrittura al Contarini “calcando con grande forza sopra l'*imprimatur* de' libri con minacciar che si proibirebbero tutti quelli che non avessero le solite debite formalità”. Nell'occasione il Bernini aggiunse d'aver saputo di alcuni senatori che avevano proposto al padre inquisitore di “metter in vece di quella parola che pare imperativa *licentiatus a Sancto Officio*, ovvero *in quanto ad me pertinet imprimatur*, ma che poi non se ne era fatta alcuna cosa”<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Copia di una supplica dell'arte della stampa del 18 luglio 1691 è allegata al decreto del Senato del 29 settembre 1695 in A.S.V., *Senato Expulsis*, filza 13.

<sup>25</sup> A.S.V., *Senato Dispacci. Expulsis*, filza 2, dispaccio di Domenico Contarini 24 novembre 1691.

<sup>26</sup> *Ibidem.* dispaccio 22 dicembre 1691. Il memoriale del Bernini è allegato. Un analogo memoriale nel frattempo era stato consegnato in collegio dal nunzio pontificio a Venezia: A.S.V., *Senato Roma Expulsis*, reg. 4, c. 10, 20 dicembre 1691; c. 11v 20 dicembre 1691; c. 12r, 12 gennaio 1691 m.v.; A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 139, c. 470-1, 19 dicembre 1691; filza 140, c. 30, 12 gennaio 1692; filza 353, cc. 151-4, 19 dicembre 1691.

Nei mesi seguenti la questione continuò a trascinarsi, tra il perdurante fastidio del papa, l'ostinazione della congregazione del Santo Uffizio ad opporsi a quanto stabilito nel decreto del 1688 e l'insistente rifiuto veneziano di recedere<sup>27</sup>.

Più attiva appariva in quei mesi l'operato del nunzio. Dal patriarca aveva saputo che esistevano margini di trattativa. Uno dei savi grandi del Collegio gli aveva assicurato che si sarebbe mosso in Senato per ottenere che nelle licenze dei Riformatori venisse espresso il nome dell'inquisitore in modo tale che questi non apparisse sullo stesso piano dei normali revisori. Scarso comunque era stato l'entusiasmo del nunzio a questa proposta che nelle settimane successive consigliava al monsignor Bernini di tenere sotto pressione la Repubblica anche con la minaccia di proibire pubblicamente tutti i libri stampati a Venezia senza *imprimatur*. Del resto — confessava il nunzio — trattare tali questioni a Venezia era particolarmente complesso. In Collegio aveva a che fare “con 17 persone compreso il doge”, dalle quali non si ricavano che “risposte generali”. In seguito la questione era portata dal savio di settimana in Senato, “dove sono 200 teste gelosissime de' nostri passi”, di solito tutte poco informate o portate ad adeguarsi passivamente all'opinione dei due consultori “per lo più contrari all'autorità della Santa Sede”. La situazione non era però da considerarsi “disperata”, ma occorreva “coprire le armi e dar tempo al tempo”, approfittando oltretutto delle vicende della guerra contro i Turchi, “che bolle più che mai”, a proposito della quale si sarebbero potuti rinfacciare i benefici concessi alla Repubblica, mentre questa negava al Santo Uffizio l'esercizio di “facoltà” che non le procuravano nessun danno<sup>28</sup>.

Trattative con la parte del Senato più incline a giungere ad un compromesso andarono avanti nei mesi seguenti. La discussione verteva essenzialmente sulla formula con cui doveva essere rilasciata la licenza che sarebbe poi comparsa a stampa sul libro. L'inquisitore ricordava che le formule suggerite erano tre: 1. “Visto e licenziato” dal p. inquisitore; 2. “quantum ad nos pertinet imprimatur”; 3. “quantum ad nos pertinet concedimus ut imprimatur”. Ma giungere ad un accordo non era semplice. Il Senato pareva poco incline ad una soluzione di compromesso. Giambattista Donà, senatore che frequentava il nunzio, gli rivelava che le proposte del padre inquisitore incontravano “gravi ostacoli” in mancanza di un impegno del nunzio a chiudere la questione<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> A.S.V., *Senato Dispacci. Expulsis*, filza 2, dispaccio di Domenico Contarini 2 febbraio 1691 m.v. e 22 marzo 1692.

<sup>28</sup> Si vedano le lettere del nunzio alla congregazione del Santo Uffizio e al monsignor Bernini del 19 gennaio, 2 e 8 febbraio 1692 in A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 353.

<sup>29</sup> Lettere del nunzio al Bernini 11 e 22 marzo 1692. A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 353, cc. 195, 199.

Nel mese di maggio 1692 una delegazione di patrizi veneziani costituita da Girolamo Basadonna, Antonio Grimani e Silvestro Valier si incontrò con l'Archinto per discutere le vertenze correnti. In tale circostanza furono ribadite le consuete rispettive posizioni, benché il nunzio manifestasse una certa disponibilità alla trattativa, notando come “questa voce d'*imprimatur* non faccia fastidio agli altri principi” e sia “odiosa” alla sola Repubblica. Si dichiarava quindi pronto ad una soluzione purché si abbandonasse ogni pregiudiziale avversione. Il 31 maggio 1692 fu proposto in Senato di proseguire le trattative, fatta salva, per quanto riguardava l'*imprimatur*, l'osservanza assoluta del dettato del concordato. La parte tuttavia non fu approvata. Fu verosimilmente proprio la disponibilità alla ricerca del compromesso a far propendere la maggior parte dei senatori presenti a votare contro<sup>30</sup>.

Per parecchio tempo non si tornò a parlare della questione. Intanto i motivi di contrasto tra Roma e Venezia aumentavano. Sul finire del 1693 fu lo stesso pontefice a richiedere un'accelerazione delle trattative. In una lettera presentata in Collegio dal nunzio si sottolineava il “rammarico” di Innocenzo XII di vedere sempre più spesso libri stampati senza approvazione del Santo Uffizio, magari sotto falsa data, proprio mentre l'Italia era percorsa da “soldatesche eretiche”. Si insisteva pertanto nella richiesta che la sottoscrizione dell'inquisitore, non più chiamata *imprimatur*, comparisse sui frontespizi dei libri<sup>31</sup>. Ma non vi era solo la vertenza dell'*imprimatur* ad essere dibattuta. Il 2 gennaio 1694 il papa, molto “riscaldato”, riassunse all'ambasciatore Domenico Contarini una serie di questioni circa il Santo Uffizio veneziano che erano oggetto di controversia<sup>32</sup>. Si andava dall'obbligo, del tutto inedito, di costringere il nuovo padre inquisitore a presentarsi in Collegio, all'opposizione del podestà di Bergamo alla “spedizione delle patenti a' vicari foranei”, al divieto di stampa dell'indice romano e al rifiuto di accogliere nella Repubblica proibizioni di libri emanate a Roma<sup>33</sup>.

Per altri mesi ancora la questione rimase in sospenso. All'inizio del 1695 la guerra che la Repubblica stava conducendo in Morea contro i turchi registrò vari rovesci veneziani. Il 21 febbraio il capitano generale da Mar Antonio Zen aveva dato ordine di abbandonare l'isola di Scio nell'Egeo dopo alcune gravi sconfitte subite dalla flotta veneta. In una situazione militare piuttosto precaria la Repubblica aveva chiesto in varie occasioni soccorso a Roma. Il pontefice non aveva tardato a assicurare la propria disponibilità a qualche forma di

<sup>30</sup> A.S.V., *Senato Roma. Expulsis*, filza 10, 31 maggio 1692.

<sup>31</sup> A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 354, c. 91, 21 novembre 1693, lettera del nunzio al Collegio; c. 93-103, lettere 5 dicembre 1693 e 2 e 23 gennaio 1694, lettere del nunzio alla congregazione del Santo Uffizio.

<sup>32</sup> A.S.V., *Senato. Dispacci Expulsis*, filza 2, dispaccio 2 gennaio 1693 m.v..

<sup>33</sup> Nel corso del 1692 le proibizioni romane non vennero accolte nella Repubblica. Si vedano i consulti di filza Celso in A.S.V., *Consultori in iure*, filza 83, cc. 375, 387.

aiuto, lasciando però intendere che era opportuno porre fine alle questioni che da tempo erano pendenti, tra le quali appunto quella dell'*imprimatur*<sup>34</sup>. Nella primavera inoltrata tuttavia la situazione militare volse improvvisamente a favore dell'armata veneta<sup>35</sup>. Il 10 giugno 1695, nei dintorni Napoli di Romania, il nuovo capitano generale da Mar Alessandro Molin aveva ottenuto una brillante vittoria che aveva ribaltato l'andamento della guerra. Fu probabilmente anche conseguenza della nuova e più tranquilla situazione se il Senato veneto poté riaffrontare con maggiore decisione che in passato la questione dell'*imprimatur*, in mesi in cui a Roma la Repubblica era rappresentata dal solo segretario Martin Imberti, non riuscendo il Senato a trovare un patrizio disposto ad assumersi il carico di ambasciatore presso il papa, successore di Domenico Contarini<sup>36</sup>.

Nella seconda metà del 1695 la controversia si avviò verso una conclusione. Accantonato definitivamente l'*imprimatur*, la discussione si concentrò sulla formula con cui la licenza di stampa sarebbe stata concessa da parte dei Riformatori dello Studio di Padova e sul ruolo in essa riservato all'inquisitore ecclesiastico. La congregazione romana del Santo Uffizio aveva inoltrato la seguente proposta:

Havendo il p. N.N. inquisitore di Venezia, riveduto et approvato il libro N. et per attestato del segretario nostro non essendo in esso cosa alcuna contro i principi e buoni costumi, concediamo licenza a N.N. di stamparlo<sup>37</sup>.

Ma neppure questa volta la Repubblica accettò. Il 1° settembre 1695 il Senato, considerando i gravi danni derivati all'industria editoriale e malgrado la presenza di una forte minoranza contraria, incaricò i Riformatori dello Studio di Padova Andrea Soranzo, Ferigo Marcello ed Ascanio Giustinian, di convocare il padre inquisitore del Santo Uffizio onde "eccitarlo seriamente" a "rilasciar le fedì per le stampe de' libri nelle forme dal

<sup>34</sup> Si vedano a riguardo i dispacci del nunzio al Segretario di Stato pontificio cardinale Spada in A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 143. Sulla situazione militare in Levante S. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia, Filippi, 1974<sup>3</sup>, VII, pp. 358-62.

<sup>35</sup> Significativa dei rapporti tra Venezia e Roma in questi anni è una scrittura allegata alla lettera in data 21 maggio 1695 del cardinale Pietro Ottoboni al Senato sotto il titolo *Memorie alla Santità di Nostro Signore per la serenissima repubblica di Venezia*, dalla quale si ricavano i netti rifiuti a tutte le richieste veneziane di soccorso nella guerra contro il turco. A.S.V., *Senato. Dispacci Expulsis*, filza 4.

<sup>36</sup> Tra il luglio del 1694 e l'aprile del 1697 per ben dodici volte l'elezione dell'ambasciatore a Roma andò a vuoto. Marino Zorzi, Alessandro Zen e Giovanni Pesaro, per tre volte ciascuno, Girolamo Lando e Lorenzo Soranzo, per una volta, rifiutarono la carica, malgrado le multe a cui andavano incontro. Solo il 26 aprile 1697 Nicolò Erizzo, all'epoca a Parigi, accettò l'elezione. Prese servizio a Roma, al ritorno dalla Francia, alla fine di maggio del 1699. A.S.V., *Segretario alle voci*, Elezioni del Senato, reg. 21, c. 69v.

<sup>37</sup> A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, c. 203, lettera del nunzio al Santo Uffizio, 20 maggio 1695.

concordato prescritte”<sup>38</sup>. I contatti col nuovo padre inquisitore, il padovano Antonio Leoni, tenuti nei giorni immediatamente seguenti, non ebbero esiti favorevoli, dal momento che il religioso insisteva nel dichiarare che nella questione non poteva che attenersi alle disposizioni impartitegli dal nunzio e che quindi non era in sua facoltà rilasciare fedeli di stampa secondo le disposizioni del concordato<sup>39</sup>.

Il 15 settembre l’inquisitore, ricevute istruzioni dal nunzio, manifestò l’intenzione di ammorbidire la posizione ecclesiastica<sup>40</sup>. Dichiarando pertanto di voler attenersi all’articolo IV del concordato che disponeva la stampa “a tergo del primo foglio” della “licenza solita del magistrato, nella quale siano espressi li nomi di quelli ch’havranno rivisto et approvato”, il domenicano dichiarò che avrebbe “rilasciato un attestato ch’il tal libro era stato da lui revisto et approvato, così che nelle licenze che si rilasceranno dal magistrato habbia ad esprimersi che si concedi la stampa di quel libro revisto et approvato dal padre inquisitore et di rilevare il di lui nome”. Secondo l’inquisitore, inoltre, le posizioni più rigide del Santo Uffizio, sarebbero state mitigate dall’intervento del p. Rovetta, l’inquisitore che l’aveva preceduto, più favorevole a giungere in tempi brevi ad un accordo col Senato. Anche sull’*imprimatur* non si insisteva più, malgrado in passato esso fosse stato accettato e spesso figurasse anche stampato sui libri. Si cedeva inoltre anche sulla formula con cui l’inquisitore avrebbe rilasciato la propria fede: non avrebbe più dichiarato quindi che il libro rivisto non conteneva nulla “contro la fede et buoni costumi”, ma si sarebbe limitato ad accertare la consonanza dell’opera con le esigenze della fede, essendo i “buoni costumi” di pertinenza laica<sup>41</sup>.

Vivissima fu la soddisfazione veneziana per l’inaspettato cedimento. I consultori Bertolli, Bortoletti e Celso a cui fu sollecitamente chiesto un parere, espressero

<sup>38</sup> A.S.V., *Senato deliberazioni. Expulsis*, filza 13. La deliberazione passò con 69 voti a favore, 47 contrari e un’astensione.

<sup>39</sup> *Ibidem*, scritture allegate alla deliberazione del 10 settembre 1695, in cui si incaricarono i Riformatori di proseguire nei contatti con il padre inquisitore.

<sup>40</sup> La relazione dei Riformatori sulle dichiarazioni del padre inquisitore è allegata al decreto del Senato 29 settembre 1695 in A.S.V., *Senato deliberazioni: Expulsis*, filza 13.

<sup>41</sup> Nell’occasione i Riformatori effettuarono una ricerca nel loro archivio che conservava dal 1673 le fedeli rilasciate dai vari revisori (Tali fedeli sono attualmente in A.S.V., *Riformatori dello Studio di Padova*, filze 287-9). Da allora sino al 1682 il padre inquisitore era solito attestare di “concedere la licenza di stampa del tal libro non continendosi cosa contraria alla santa fede e buoni costumi”. Dopo il 1682 la formula del padre inquisitore mutò; non affermò più di concedere la licenza, “bensì d’haver veduto il tal libro non contener cosa alcuna contro la santa fede o buoni costumi”. Oltre a tali formule ne esistono altre precedenti, attorno alla metà del secolo in cui si affermava di “non trovarsi ne’ libri.. cosa alcuna contro la santa fede cattolica”. Sul versante opposto il Bortoletti, negli anni in cui durò la controversia con Roma, rilasciava la fede dichiarando: “non vi ho trovato cosa alcuna opposta al pubblico servizio”.

apprezzamento per la nuova posizione, benché nutrisero ancora qualche riserva<sup>42</sup>. Era il termine “approvazione” suggerito dal padre inquisitore che suscitava perplessità, poiché “si rende di troppo peso” e potrebbe sottintendere che anche gli aspetti non strettamente pertinenti la conformità o meno alla fede cattolica potessero essere oggetto della verifica inquisitoriale. Per evitare equivoci del genere e per non impuntarsi sul termine “approvazione”, si suggeriva pertanto una formula che suonasse più o meno nella maniera seguente:

havendo veduto per la fede di revisione et approvatione del padre NN inquisitore di NN contro la heretica pravità nel libro intitolato etc. non ritrovarsi alcuna cosa contro la nostra cattolica religione et parimenti per attestato del Segretario Nostro NN niente contro i precipi et buoni costumi, concediamo licenza etc.

Il 29 settembre 1695 il Senato, questa volta a grande maggioranza, deliberò di porre fine alla controversia, accettando le osservazioni dei consultori e precisando la formula che da quel momento in poi si sarebbe dovuta stampare sui libri nei termini seguenti:

#### Noi Reformatori

havendo veduto per la fede de revisione et approvatione del padre NN inquisitore nel libro intitolato etc. non vi esser cos'alcuna contro la santa fede cattolica e parimenti per attestato del Segretario Nostro niente contro principi e buoni costumi, concediamo licenza a NN di poterlo stampare, osservando gl'ordini in materia delle stampe e presentando le solite copie alle librerie di Venetia e di Padova.

Ai Riformatori era ordinato inoltre di “far intendere il deliberato” al padre inquisitore, “onde sia posto fine all'affare” e di rilasciare disposizioni particolari per la terraferma.

La discussione in Senato doveva essere stata piuttosto vivace<sup>43</sup>. Il nunzio riferiva al Santo Uffizio che il termine *approvazione* riferito all'inquisitore suscitava varie opposizioni, superate peraltro dalle pressioni dei librai che auspicavano una definitiva risoluzione della vertenza. Il nunzio scrisse altresì d'aver avuto l'impressione che il Senato non potesse concedere di più, dato che appariva disposto, nel caso in cui Roma non accettasse la composizione, a delegare la revisione dei libri in punto di Religione ad un proprio teologo.

<sup>42</sup> Il consulto è in A.S.V., *Consultori in jure*, filza 146, c. 377. Altra copia in A.S.V., *Senato deliberazioni. Expulsis*, filza 13, allegato al decreto 20 settembre 1695.

<sup>43</sup> *Ibidem*. La minuta di un lungo ed appassionato discorso in veneziano che ripercorre tutta la storia della censura veneziana tenuto da un ignoto senatore per sostenere il provvedimento è in A.S.V., *Inquisitori di Stato*, busta 924.

Nella coscienza della maggior parte dei senatori era considerato già un cedimento rispetto al concordato l'aver accettato il termine *approvazione*. Lapidariamente il 5 ottobre 1695 il nunzio scriveva al Bernini: “vedo insuperabile l'acquistar di più”<sup>44</sup>.

La congregazione non appariva però rassegnata del tutto. Nelle settimane seguenti il nunzio tornò a chiedere che nella formula l'espressione *fede\_cattolica* venisse mutata in *religione cattolica*, “che si pretende comprendere li buoni costumi”. Di fronte alla fermezza del Senato il nunzio suggeriva di “lasciar correre tacitamente” per “lasciar intatte futuris temporibus le ragioni della Santa Sede”. Neppure per la terraferma sarebbe stato possibile derogare. I Savi avevano inequivocabilmente dichiarato che il concordato del 1596 aveva validità sull'intero tutto il dominio veneto e che i Riformatori soli avevano facoltà di concedere le licenze di stampa in tutto lo stato<sup>45</sup>.

Nel corso dell'inverno del 1695-96 a Roma la congregazione del Santo Uffizio discusse il deliberato veneziano. Da quanto trapelava all'esterno di riunioni che dovevano essere “secretissime” si finì per propendere verso un accomodamento. Il consiglio del nunzio a Venezia di accettare tacitamente il decreto del 29 settembre probabilmente prevalse, poiché si lasciavano impregiudicate future rivendicazioni. Neppure le rimostranze a Roma degli inquisitori della Terraferma veneta, ai quali era stato drasticamente proibito l'uso della formula dell'*imprimatur* a cui da decenni erano abituati, valsero a superare le propensioni a por fine alla questione<sup>46</sup>. Da Roma il 4 febbraio 1696 il segretario veneziano Marin Imberti confidava che la congregazione del Santo Uffizio aveva “fatto riscrivere” agli inquisitori della Terraferma “che s'acquietino al deliberato”<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Si vedano le lettere del nunzio alla congregazione del Santo Uffizio e al mons. Bernini del 8 ottobre 1695 in A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 354, cc. 241-2.

<sup>45</sup> A.S. Vat., *Nunziatura di Venezia*, filza 354, cc. 251, 19 novembre 1695.

<sup>46</sup> Si vedano i dispacci da Roma del segretario Marin Imberti del 22 ottobre, 19 novembre 1695 e 26 gennaio 1695 m.v. in A.S.V., *Senato dispacci. Expulsis*, filza 3.

<sup>47</sup> *Ibidem*, 4 febbraio 1695 m.v..